

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe MARZIALE	Presidente
Avv. Bruno DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Pietro SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo OLIVIERI	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Avv. Claudio COLOMBO	Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confartigianato e Confagricoltura [Estensore]

nella seduta del 28/03/2014 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

## FATTO

Con istanza presentata il 29 maggio 2013, la ricorrente, titolare di un conto corrente, ha adito questo Arbitro Bancario Finanziario esponendo che, nel corso del terzo e del quarto trimestre del 2012, nonché del primo trimestre del 2013, sarebbero stati effettuati sul suo conto, da parte della banca resistente, addebiti ingiustificati per un importo complessivo di € 1.700, a titolo di commissioni e spese. Precisa la ricorrente che, nell'agosto 2012, scaduto l'affidamento temporaneo che le era stato concesso, ne aveva chiesto il rinnovo, senza che la resistente fornisse specifico riscontro.

Nelle more, il conto corrente seguitava a presentare saldi negativi, donde l'applicazione delle richiamate commissioni e spese, qualificate dalla ricorrente come "incomprensibili", per il rilevante ammontare sopra indicato.

Conclude pertanto la ricorrente per la restituzione dell'importo di € 1.700, a suo dire illegittimamente addebitato.

Nelle proprie controdeduzioni, la banca resistente, dopo avere allegato e documentato di avere già provveduto a restituire spontaneamente alla cliente la somma di € 965, addebitata a titolo di indennità di sconfinamento, ha dedotto la correttezza degli ulteriori addebiti contestati, concludendo per il rigetto del ricorso.

Nel corso della riunione del 20 novembre 2013 il Collegio ha richiesto alle parti un'integrazione documentale, pervenuta la quale il ricorso è stato nuovamente esaminato e deciso, nei termini che seguono.

## DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

La domanda della ricorrente, sia pure prospettata in termini non del tutto chiari, è rivolta ad ottenere la restituzione di somme, pari a complessivi € 1.700, che la banca ha nel corso del tempo via via addebitato sul suo conto corrente.

Dall'analisi degli estratti conto relativi ai trimestri per cui è contestazione, in parte spontaneamente prodotti dalle parti, ed in parte acquisiti a seguito della menzionata ordinanza interlocutoria del 20 novembre 2013, è anzitutto emerso che l'importo di € 965, in origine addebitato a titolo di indennità di sconfinamento, era stato poi rimborsato dalla banca in data 12 febbraio 2013 (prima, dunque, della presentazione del ricorso).

Quanto alle altre commissioni, delle quali la ricorrente lamenta l'illegittimo addebito, si tratta: a) della commissione di istruttoria veloce (c.d. C.I.V.), applicata per € 160 nel corso del terzo trimestre 2012, per € 880 nel corso del quarto trimestre 2012 e per € 400 nel corso del primo trimestre 2013; b) del "forfait", applicato per € 30 nel terzo trimestre 2012, per € 110 nel quarto trimestre 2012 e per € 150 nel primo trimestre 2013.

Iniziando da questa seconda voce, si rileva come la banca, nel difendersi, non abbia in alcun modo giustificato l'aumento della medesima, rilevabile dagli estratti conto, da € 30 alle maggiori somme dei due trimestri successivi. Dall'analisi del contratto di conto corrente, ed in particolare delle specifiche condizioni economiche allegate allo stesso, emerge che le parti avevano concordato un canone c.d. a *forfait*, con operazioni illimitate, pari a € 30 a trimestre. Coerentemente con tale previsione contrattuale, nell'estratto conto

del terzo trimestre 2013 risulta, per l'appunto, un addebito del tutto legittimo di € 30. Incomprensibili, dunque, sono gli addebiti (rispettivamente, di € 110 e di € 150), relativi ai successivi due trimestri. Non risultando in alcun modo una modifica, né concordata, né unilaterale ai sensi dell'art. 118 T.U.B., delle condizioni contrattuali, in ordine a tale aspetto, emerge l'illegittimità degli addebiti in questione, per la parte che supera l'importo di € 30 a trimestre. Ne consegue, dunque, che la banca va, anzitutto, condannata alla restituzione della differenza, pari a complessivi € 200.

Merita, invece, un discorso più articolato il tema della c.d. commissione di istruttoria veloce (CIV), introdotta nell'ambito del rapporto di conto corrente per cui è controversia a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 117 *bis* T.U.B., nonché della disciplina secondaria, di cui al Decreto 30 giugno 2012, n. 644, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in qualità di Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.).

Prevede il secondo comma dell'art. 117 *bis* che “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”.

Nell'emanare le disposizioni applicative, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 117 *bis* del T.U.B., il C.I.C.R., con il menzionato Decreto 30 giugno 2012, n. 644, all'art. 4, comma secondo, ha dettato un'articolata disciplina della c.d. commissione di sconfinamento, o di istruttoria veloce, prevedendo in particolare (per quanto qui è rilevante):

a) che essa “è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo”;

b) che essa “non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 4”;

c) che “è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente”;

d) che “è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata”.

Gli intermediari, inoltre, ai fini della quantificazione e della applicazione della commissione in parola, devono definire (comma quarto):

a) “procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un’istruttoria veloce; la commissione viene applicata esclusivamente in questi casi. A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione”; nonché:

b) “i costi dell’istruttoria veloce, eventualmente differenziati secondo quanto previsto dal comma 2. La quantificazione è formalizzata e adeguatamente motivata”.

A fini di trasparenza (comma quinto), è poi previsto che i casi di applicazione della CIV vengano resi noti alla clientela. Quanto, infine, all’introduzione del regime commissionale *de quo* nell’ambito dei contratti in corso alla data del 1° luglio 2012, l’art. 5, comma quarto, prevede la possibilità che gli intermediari si avvalgano della procedura di cui all’art. 118 T.U.B.

Tanto premesso, e venendo al caso di specie, deve anzitutto osservarsi – in relazione al profilo da ultimo menzionato – che non risulta agli atti né la prova dell’invio, né tanto meno quella della ricezione, della comunicazione prevista dall’art. 118 T.U.B. Tale comunicazione, a dire della banca, sarebbe stata inviata unitamente all’estratto conto relativo al secondo trimestre del 2012, ma – come detto – dell’avvenuta ricezione della stessa da parte della correntista non v’è prova. Vero è tuttavia che la ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione sul punto, sicché non può essere dichiarata, nel caso di specie, l’inefficacia del nuovo regime commissionale, in applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.).

Quanto alla disciplina introdotta con detta modifica ex art. 118 T.U.B., si rileva che essa prevede l’applicazione della c.d. CIV, in ragione dell’importo di € 80 per ogni

istruttoria rapida compiuta dalla banca (con riferimento agli scoperti/sconfinamenti fino a € 5.000), il cui presupposto è indicato nel “verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in scoperto o in sconfino”.

Esaminando i tre estratti conto rilevanti ai fini della decisione, emerge che la CIV è stata applicata: a) due volte nel terzo trimestre del 2012; b) 11 volte nel quarto trimestre del 2012; c) cinque volte nel primo trimestre del 2013, per un totale complessivo di 18 volte nei tre trimestri, e per complessivi € 1.440.

Deve peraltro osservarsi come l'applicazione per sole due volte (che in sé potrebbe apparire ragionevole) nel corso del terzo trimestre del 2012 si spiega anche con il fatto che la banca ha dovuto attendere, prima di rendere operativa la modifica, il decorso dei due mesi di preavviso previsti dall'art. 118 T.U.B.; sicché – di fatto – l'applicazione della CIV ha riguardato, per tale trimestre, solo l'ultimo mese (settembre), e non anche i primi due.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie non sia emersa la prova della legittimità degli addebiti a titolo di CIV, per le ragioni qui di seguito esposte.

Punto di partenza di ogni ragionamento non può che essere rappresentato da un'indagine circa la funzione che va assegnata alla commissione di istruttoria veloce. Sul punto, tanto l'art. 117 *bis*, quanto il Decreto C.I.C.R. 30 giugno 2012, n. 644, appaiono chiari nel ricondurre la possibilità di applicare la commissione in parola all'espletamento di un'attività (l'istruttoria veloce) da parte della banca, finalizzata a consentire l'utilizzo di disponibilità oltre i limiti del fido accordato, ovvero in assenza di fido. Donde, può senz'altro affermarsene la natura remuneratoria, in ordine ad una specifica attività della banca, e non già una natura risarcitoria (posto, tra l'altro, che né lo scoperto, né lo sconfinamento, sono configurabili in termini di inadempimento del correntista, con il che non sarebbe comunque neppure ipotizzabile una ricostruzione dell'istituto in termini assimilabili alla clausola penale).

Lo stretto collegamento tra tale attività e la legittima applicazione della commissione è peraltro confermato dalla relativa parametrizzazione ai costi, che la banca deve di volta in volta sostenere, ai fini di assumere la determinazione di consentire, o meno, l'utilizzo ultra o extra fido.

Tanto premesso, ritiene quindi il Collegio che non possa che gravare sulla banca l'onere di dimostrare, anzitutto, di avere compiuto l'istruttoria veloce, per ogni singola

applicazione della relativa commissione. Dimostrazione che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita.

D'altra parte, la stessa lettura della disposizione contrattuale introdotta dalla banca con la modifica *ex art.* 118 T.U.B., come sopra già riportata ("presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in scoperto o in sconfino") ingenera il sospetto che, in realtà, e contro lo spirito e la lettera della legge, la banca resistente non abbia mai effettuato l'istruttoria veloce, ed abbia invece nei fatti considerato la CIV una sorta di equipollente della precedentemente applicata indennità di sconfinamento (su cui, peraltro, questo Arbitro ha già avuto molteplici occasioni di pronunziarsi negativamente, alla luce della disciplina previgente all'introduzione dell'art. 117 *bis* T.U.B.: v., tra le molte, Collegio di Roma 14 gennaio 2011, n. 108; Collegio di Roma 7 febbraio 2011, n. 264; Collegio di Milano 1° ottobre 2010, n. 1012; Collegio di Milano 19 maggio 2010, n. 393; Collegio di Roma, 6 settembre 2013, n. 4597).

Sintomatica è, a riguardo, l'applicazione con cadenza pressoché settimanale della commissione nel corso del quarto trimestre del 2012, per complessivi € 880, a fronte di un'esposizione debitoria mantenutasi più meno sugli stessi livelli tra l'inizio e la fine del trimestre (si passa, infatti da un saldo negativo iniziale di € 10.957,93, ad un saldo negativo finale di € 11.135,57, così peraltro determinato a causa dell'applicazione di interessi e competenze del trimestre per € 1.195,92, di cui – come detto – € 880 solo a titolo di CIV).

Un utilizzo così intensivo della CIV, peraltro, non appare in nessun modo giustificabile, non essendo cioè verosimile che la banca – al di là di quello che avrebbe potuto dimostrare – abbia operato con cadenza, come detto, settimanale, un'istruttoria (ancorché veloce) finalizzata a stabilire se la ricorrente fosse, o meno, meritevole di essere destinataria di ulteriore credito, pur essendo scaduto l'affidamento concessore.

Invero, ad opinione del Collegio, la lettura complessiva dell'art. 117 *bis* (e della disciplina regolamentare applicativa) dovrebbe indurre a ritenere che le fattispecie dell'extra fido e dell'ultra fido vadano ormai considerate come complessivamente eccezionali; detto altrimenti, la nuova disciplina sembra marcatamente indirizzata (anche a fini di trasparenza) ad indurre le banche (beninteso, in alternativa alla richiesta di immediato rientro) a concedere nuovi affidamenti, ovvero ad aumentare quelli

eventualmente esistenti, e non invece a mantenere in essere perduranti e sistematiche situazioni di scoperto, poi avvalendosi surrettiziamente di strumenti (quali la CIV), per incrementare il costo effettivo del credito, in un contesto di complessiva opacità, che peraltro non appare compatibile con un assetto di mercato realmente e lealmente concorrenziale tra intermediari creditizi.

Ebbene, e concludendo, il caso di specie appare complessivamente emblematico di siffatto uso distorto del nuovo regime commissionale della CIV: a fronte, infatti, della richiesta di un nuovo affidamento, da parte della correntista, la banca – invece di rispondere affermativamente o negativamente, con le rispettive conseguenze che si sarebbero determinate nell'uno o nell'altro caso – ha preferito mantenere in vita il rapporto in condizioni di “scoperto”, così andando, nei fatti, ad incrementare il costo del credito, in un contesto del tutto opaco, e di cui peraltro la cliente poteva avere evidenza solo in occasione della chiusura trimestrale.

Ne discende, dunque, l'illegittimità degli addebiti operati a titolo di CIV, per complessivi € 1.440.

In conclusione, la banca va dunque condannata a rimborsare la cliente della somma complessiva di € 1.640 (di cui € 200 per canoni a *forfait* applicati in eccesso, ed € 1.440 per CIV applicate in assenza della prova dei relativi presupposti), oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio dispone che l'intermediario rimborsi alla ricorrente la somma di euro 1.640,00 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario Corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE